

## IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Rilevata l'assenza di situazioni di conflitto di interesse per le questioni implicate dal presente atto, ai sensi dell'art. 6. bis della legge 241/1990, introdotto dall'art. 7 della legge n. 190/2012, la sottoscritta Dott.ssa Tiziana Petrella, RUP della gara a procedura aperta, indetta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, con deliberazione a contrarre n. 323 del 13.3.2019, per l'affidamento dei servizi di trasporto ordinario (ospedalieri ed extra ospedalieri) con ambulanza con soccorritori, mediante sottoscrizione di due accordi quadro con unico operatore, per i lotti sotto descritti:

- Lotto 1 – Servizio trasporti secondari ospedalieri, a sua volta distinto in n. 3 sub lotti,
- Lotto 2 – Servizio trasporti secondari extra - ospedalieri,

in data 27 gennaio 2020, presso la UOC ABS sita in Pescara, alla Via Paolini, procede all'accertamento degli esiti del procedimento di anomalia delle offerte, avviato in esito alla seduta del 30 dicembre 2019 in cui, l'Autorità di gara verificava che la Ditta First Aid One Italia Cooperativa Sociale – unica concorrente al lotto n. 1, per tutti i sub lotti indica, indicava - quale costo annuo dei lavori - l'importo di € 642.923,84, inferiore all'importo calcolato dalla stazione appaltante e da questa considerato per la determinazione della base d'asta, onde ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 97, comma 6, ultimo periodo ("La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa."), veniva richiesto alla Ditta di fornire spiegazioni in ordine alla composizione dell'offerta economica, con particolare riferimento al costo del lavoro il quale, si rammenta, non può essere inferiore ai minimi salariali retributivi.

In data 30 dicembre 2019 venivano pertanto richieste, le giustificazioni, pervenute entro il termine prescritto, cui facevano seguito richieste di ulteriori precisazioni, in merito a:

1. attività cui saranno adibiti i volontari, > - se trattasi di volontari "soci della cooperativa", > - l'importo e dove sono stati inseriti i costi per
  - o inail
  - o rimborsi spese loro dovuti
2. Ragioni della rilevata differenza nel "monte ore annuale", considerato ai fini della quantificazione dell'offerta economica ( 61.984, laddove l'amministrazione, invece, ne ha stimati 67.392).
3. il CCNL case di cura sanità privata, Livello di Inquadramento "D2" [Autista-Soccorritore] – e per tale qualifica la Ditta indica un costo mensile - per singolo operatore - pari ad € 1.698,98, laddove all'Amministrazione risulta che, già i dati riferito al 2010 prevedevano .

Livello    Minimo    Elemento aggiuntivo    retribuzione    Totale

D 2        1.918,01            25,82        1.943,83

4. Relativamente all'impiego di soci lavoratori, il RUP rilevava che l'impiego strutturale di soci volontari per un numero di ore pari ad oltre il 17% del monte ore complessivo, sia da ritenersi eccessivo e sproporzionato rispetto al ruolo naturale dei soci volontari all'interno della cooperativa e nell'esecuzione di un appalto. Il rischio che si intravede – secondo il RUP - è che la Ditta possa sopperire ad obiettive lacune organizzative affidando la funzionalità del servizio alla generosità di soci volontari, non addestrati, che per l'occasione assumono le vesti di esecutori; essendo evidente che anche nei servizi per i quali non è richiesta un'elevata professionalità della manodopera sia comunque necessaria un'adeguata formazione dei lavoratori in particolare sui rischi legati all'attività lavorativa.

↴ **La Ditta riscontrava puntualmente tutte le richieste.**

Prima di procedere alla valutazione della documentazione, iniziale ed integrativa, prodotta dalla Ditta il RUP, sulla base di quanto già consolidatosi in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala, ricorda che:

- le giustificazioni dell'offerta devono essere estese all'intero importo dell'appalto e devono essere rapportate al momento in cui l'offerta è stata formulata ossia alla data della sua presentazione;

- l'anomalia può anche riguardare il margine di utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d'impresa.

Peraltro, pur escludendosi che un'impresa possa produrre un'offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione;

- ❖ IL D.Lgs. 50/2016 precisa che possano prendersi in considerazione, tra l'altro, le giustificazioni che riguardino l'economia del procedimento di svolgimento della prestazione, le condizioni favorevoli di cui dispone l'offerente per svolgere i servizi, nonché il metodo e le soluzioni adottate;
- ❖ la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dal concorrente, né può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;
- ❖ il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante;
- ❖ la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venire meno l'aggiudicazione; quando invece l'amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza, il giudizio di non anomalia, ovvero di congruità dell'offerta non richiede, di regola, una motivazione puntuale ed analitica, poiché le giustificazioni presentate dall'offerente possono costituire per relationem la motivazione del provvedimento. Si impone invece una valutazione particolarmente diffusa ed analitica nel caso di giudizio di anomalia, che porta a non procedere all'aggiudicazione" (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 1.11.2008, n. 2858). Il Consiglio di Stato ha ribadito le tratteggiate coordinate esegetiche avendo precisato, in perfetta linea con quanto la Sezione ha chiarito con la sentenza 19.11.2010, n. 4152, che "il giudizio di anomalia dell'offerta richiede una motivazione rigorosa ed analitica ove si concluda in senso negativo; nel caso, invece, di valutazione di congruità dell'offerta anomala, non occorre che la relativa determinazione sia fondata su un'articolata motivazione ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili o espressiva di ulteriori apprezzamenti, essendo sufficiente anche una motivazione espressa per relationem alla giustificazioni rese dall'impresa vincitrice, sempre che queste siano a loro volta congrue ed adeguate"(Consiglio di Stato, Sez. VI, 3.11.2010, n. 7759; in terminis anche Consiglio di Stato, Sez. V, 22.2.2010, n. 1029),

Tutto sopra quanto premesso, si procede, quindi, all'analisi della documentazione trasmessa dall'impresa First Aid One Italia Cooperativa Sociale, di cui si riporta, per comodità valutativa ed espositiva, l'offerta economica:

Codice lotto	Codice prodotto	Base asta lotto (complessivo)	Base asta prodotto (unitario)	Offerta	Descrizione
Lotto 1		1.498.525,25 €			Servizio di trasporto secondario ospedaliero
	1.1		1.090.693,20 €	1.053.827,77 €	Pescara n. 7 ambulanze
	1.2		203.916,02 €	194.107,66 €	Popoli n. 1 Ambulanze
	1.3		203.916,02 €	194.107,66 €	Penne n. 1 Ambulanze

pari, complessivamente, ad € 1.442.023,00 annui, oltre iva-

In relazione alla predetta offerta, ed alle giustificazioni di essa fornite, il RUP prende atto che:

1. in riferimento alle richieste di cui al punto 1, la Ditta chiarisce che le prestazioni a cui saranno adibiti i volontari, che il personale volontario è socio della cooperativa; che il costo della copertura assicurativa

"Inail", obbligatoria per assicurare tanto gli infortuni quanto le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, sostenuto dalla First Aid e o i rimborsi a favore dei medesimi (spese vive documentate ed effettivamente sostenute ove dovute) sono stati calcolati all'interno della voce spese generali.

2. **Relativamente alla richiesta di cui punto 2,** (motivazioni della differenza del "monte ore annuale complessivo del servizio" che dalla stima dell'Amministrazione risulterebbe pari a 67.392, invece la First Aid li stima pari a 61.984), la Ditta evidenzia come nel conteggio del monte ore annuo effettuato dall'Amministrazione, per tutti i sub-lotti afferenti il lotto 1, non viene fatta distinzione tra le ambulanze che svolgono il servizio dal lunedì al venerdì per n. 12h/die e quelle che svolgono il servizio esclusivamente il sabato per n. 8h/die, pertanto il numero di ore calcolato dalla S.A., risulta nettamente maggiore e quindi errato rispetto a quello previsto dalla First Aid come da conteggi che seguono (cfr. Allegato 1 ore di lavoro doc. excel):
  3. **Relativamente alla rilevata differenza del costo mensile - per singolo operatore (PUNTO 3) del CCNL case di cura sanità privata ,** Livello di Inquadramento "D2" [Autista-Soccorritore] ( € 1.698,98, laddove all'Amministrazione risulta € 1943,83, la Ditta chiarisce che: il CCNL applicato è, come già precisato con nota del 13.01.2020, il CCNL CASE DI CURA SANITA PRIVATA – Personale non medico ANPIT-CISAL e non già il CCNL CASE DI CURA PRIVATE (PERSONALE NON MEDICO – ARIS) preso in considerazione dall'amministrazione , allegando, a maggior conforto di quanto dichiarato, la tabella retributiva di riferimento con dichiarazione del consulente del lavoro.
  4. **Relativamente all'impiego di soci lavoratori, (punto 4)** la ditta ha fatto presente come il capitolato speciale d'appalto, prevedesse espressamente che *"il personale dipendente, o volontario che ricopra il ruolo di soccorritore o autista soccorritore dovrà essere in possesso delle seguenti certificazioni, in corso di validità e rilasciate dagli enti competenti"*, non ponendo, pertanto, alcun limite è stato posto per l'impiego di personale volontario all'interno degli atti di gara. Il ricorso al lavoro volontario *non degrada – afferma la Ditta - il risultato dei servizi poiché l'impiego avviene con il dovuto riguardo alle capacità individuali di ciascuno di svolgere le relative mansioni. Ove occorra i soci volontari saranno preventivamente formati e/o aggiornati per acquisire, anche formalmente, la titolarità di esercizio di quelle mansioni che assicurano l'adeguata qualità d'intervento nei confronti della "persona" da assistere nel contesto socio-sanitario.* Relativamente alla rilevata differenza nel "monte ore annuale", considerato ai fini della quantificazione dell'offerta economica ( 61.984, laddove l'amministrazione, invece, ne ha stimati 67.392).
- Verificata la veridicità di quanto affermato la Ditta, il RUP giudica le stesse ragionevoli e confortanti in ordine alla ragionevolezza della stima del costo del lavoro, fatta dalla Ditta.
  - Oltre ai costi per il personale, la Ditta ha considerato costi per:
    - *Ammortamento Mezzi Assicurazione e Bollo Ammortamento Attrezzature, Apparecchiature, Materiali di Consumo - Manutenzione ordinaria e straordinaria dei Mezzi- carburante, telepass, sistema informatizzato, ecc*
    - *Locazione sede, utenze varie, costi coordinamento servizio, connessione dati e comunicazione, sistema oneri per la sicurezza aziendali,*
    - *formazione professionale degli operatori,*
    - *Costi Annuali per la Sicurezza: D.P.I., Visite mediche, Formazione e Informazione ex D. Lgs. 81/08 e s.m.i., Riunioni periodiche, ecc*
    - *Utile da reinvestire*

come sotto meglio descritto e riepilogato:



DESCRIZIONE VOCI DI SPESA	valore annuo	incidenza percentuale sul totale annuo
costo del personale	€ 642.923,84	€ 0,45
<i>Costo annuale mezzi: Ammortamento Mezzi Assicurazione e Bollo Ammortamento Attrezzature, Apparecchiature, Materiali di Consumo - Manutenzione ordinaria e straordinaria dei Mezzi-carburante, telepass, sistema informatizzato, ecc</i>	€ 336.026,95	€ 0,23
<i>Costo Annuale per Gestione Amministrativa, Coordinamento; centrale Operativa, oneri bancari, etc: Locazione sede, utenze varie, costi coordinamento servizio, connessione dati e comunicazione, sistema oneri per la sicurezza aziendali,</i>	€ 231.438,00	€ 0,16
<i>Costo Annuale Formazione Sanitaria formazione professionale degli operatori,</i>	€ 19.350,00	€ 0,01
<i>Costi Annuali per la Sicurezza: D.P.I., Visite mediche, Formazione e Informazione ex D. Lgs. 81/08 e s.m.i., Riunioni periodiche, ecc</i>	€ 68.100,00	€ 0,05
<i>Utile da reinvestire</i>	€ 144.204,31	€ 0,10
	€ 1.442.043,10	€ 1,00

**Ritenuto, dopo attento esame che :**

- sono rispettati i trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- congrui appaiono gli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'art. 100 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.
- che l'offerta appare bilanciata ed equilibrata in relazione a ciascuna sua parte componente;
- sufficienti appaiono i margini atti a fronteggiare eventuali sviluppi imprevisti;
- l'utile appare congruo e ragionevole,

Considerato quanto sopra, non si ritiene necessario acquisire ulteriori spiegazioni o precisazioni per la giustificazione dell'offerta in esame e si esprime un giudizio di complessiva sostenibilità dell'offerta economica presentata dalla Ditta First Aid One Italia Cooperativa Sociale.

Non risultando necessario procedere all'esame delle giustificazioni sull'offerta della Ditta seconda classificata e si dichiara chiusa l'operazione di verifica delle giustificazioni in ordine alla congruità dell'offerta della Ditta First Aid One Italia Cooperativa Sociale con sede legale in Pesaro (PU) via Degli Abeti n. 346, C.F. e P. Iva: 06771851216.

IL RUP  
Tiziana Petrella

